



**Stefania Dazzetti**

(professore a contratto di Storia delle costituzioni, nell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", Dipartimento di Scienze umane e sociali)

### **L'assetto giuridico delle comunità israelitiche italiane nel primo decennio post-unitario \***

**SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Il congresso israelitico di Ferrara (1863) - 3. Il disegno di legge Vacca del 1865 - 4. Il congresso israelitico di Firenze (1867) - 5. Conclusioni.**

#### **1 - Premessa**

Il Congresso israelitico di Firenze del 1867 rappresentò, insieme al precedente di Ferrara (1863), uno degli esiti più significativi dell'impegno post-unitario dei gruppi dirigenti, religiosi e laici, delle comunità ebraiche italiane per individuare adeguati strumenti di raccordo nel nuovo contesto nazionale. In generale l'orientamento scaturiva dalla necessità - già allora largamente avvertita in seno alla minoranza ebraica - di far fronte comune nella tutela dei diritti e delle prerogative degli israeliti d'Italia<sup>1</sup>; nello stesso tempo di corrispondere alle sfide delle profonde trasformazioni culturali e sociali indotte dai processi di emancipazione avviati negli Stati preunitari a partire dalla seconda metà del '700.

Anche in ordine al tema dell'unificazione normativa delle comunità israelitiche, al centro del presente contributo, a uno sguardo retrospettivo l'assise fiorentina appare una tappa importante, se non altro perché con essa si chiuse la fase che aveva preso avvio immediatamente dopo l'Unità, e le decisioni che nel merito vennero assunte videro la loro validità confermata a lungo, pressappoco sino agli anni Dieci del Novecento.

La questione dell'assetto delle comunità aveva in effetti rivestito sin dall'inizio, anzi ancor prima della proclamazione del Regno d'Italia, un carattere di relativa complessità, dovuto alla mancata estensione della legge Rattazzi a tutti i territori annessi tra il 1859 e il 1860 tramite plebiscito al Regno di Sardegna, restandone esclusa l'intera Toscana; ma ancor più all'incertezza, negli anni immediatamente successivi, circa l'orientamento

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Cfr., ad esempio, *L'appello di Ancona*, in *L'Educatore Israelita*, luglio 1862, p. 212.



che a tale proposito avrebbero assunto governo e Parlamento, e a una certa varietà e articolazione di posizioni sul problema all'interno dello stesso mondo ebraico nel suo complesso e in seno alle singole comunità e ai rispettivi gruppi dirigenti. Se, infatti, soltanto le comunità toscane, opponendosi con efficacia all'applicazione della normativa piemontese durante il Governo provvisorio di Ricasoli avevano chiesto e ottenuto di conservare l'ordinamento granducale, ancor più rilevante, in ordine al problema degli assetti comunitari, fu il confronto che si accese subito dopo l'Unità circa la necessità/opportunità che essi venissero uniformati sulla base di una legge dello Stato<sup>2</sup>. In questione non era tanto l'ulteriore estensione della legge Rattazzi, che tra l'altro - come si vedrà più avanti - anche parte degli stessi ebrei piemontesi che ne avevano sostenuto l'approvazione riteneva emendabile in alcuni suoi aspetti, a maggior ragione se ciò, come da qualche parte si ventilava, fosse stato richiesto dalla maggioranza degli enti israelitici e dei loro appartenenti. Quanto piuttosto, e più al fondo, il valore che per alcuni - sull'esempio delle esperienze dei grandi Paesi europei come la Francia (sistema concistoriale) e l'Inghilterra (sistema associativo) - assumeva un approccio normativo unitario in funzione di un'entità ebraica nazionale, di un *ebraismo italiano* che era ancora tutto da concepire e costruire. Tanto più in assenza di un organismo unitario di rappresentanza e tutela degli interessi degli israeliti d'Italia, l'identità ebraica restava, infatti, fortemente ancorata alle diverse appartenenze locali e alle variegate radici territoriali, anche se esse si situavano ora a un livello non più "statuale" ma regionale. E tale, del resto, sarebbe a lungo rimasta: se infatti, com'è stato osservato, "il processo di riunificazione nazionale, soprattutto nella prima parte, aveva visto uno straordinario coinvolgimento - anche sul piano numerico - da parte ebraica"<sup>3</sup>, la *nazionalizzazione parallela* dell'ebraismo - da intendersi come aggregazione identitaria tra le sue varie componenti, prim'ancora che quale integrazione di un corpo ebraico

---

<sup>2</sup> In generale sulla politica ecclesiastica italiana nel quadro dell'unificazione legislativa post-unitaria, cfr. **F. RUFFINI**, *Relazioni tra Stato e Chiesa: lineamenti storici e sistematici*, a cura di F. Margiotta Broglio, *Premessa* di **A.C. JEMOLO**, il Mulino, Bologna, 1974, pp. 281-295; **F. MARGIOTTA BROGLIO**, *La qualificazione giuridica delle relazioni fra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica*, in *Archivio giuridico*, vol. 34, fasc. 1-2, 1963, pp. 53-110; **G. D'AMELIO**, *La proclamazione dell'unità d'Italia e i problemi di politica ecclesiastica*, in *La legislazione ecclesiastica*, a cura di P.A. D'Avack, Neri Pozza Editore, Vicenza, 1967, pp. 45-63.

<sup>3</sup> **A. CAVAGLION**, *Intervento* in **L. VIOLANTE**, **T. ZEVI**, **G.C. ROSTAN**, **G. ZAGREBELSKY**, **A. CAVAGLION**, **M. MIEGGE**, **J. BAUBEROT**, 1848-1998. *Il lungo cammino della libertà. Centocinquantenario del riconoscimento dei diritti civili e politici alle minoranze valdese ed ebraica*, Camera dei Deputati, Roma, 1998, p. 42.



unitario nella nazione italiana - si sarebbe sviluppata in tempi molto più dilatati, senza mai forse realizzarsi del tutto. Le molteplici varietà locali, le voci e inclinazioni delle diverse componenti regionali e provinciali - piemontese, ferrarese, fiorentina, livornese, mantovana, milanese, ecc. - avrebbero continuato a condizionare a lungo e in profondità le dinamiche interne all'ebraismo<sup>4</sup>.

A fronte di una percezione più o meno diffusa presso i gruppi dirigenti israeliti del problema dell'identità nazionale dell'ebraismo italiano, diverse risultavano le opinioni sul da farsi. Così vi era chi reputava che l'assenza di una legge unitaria, alimentando l'impressione di una realtà disorganica, costituisse un fattore di debolezza della minoranza ebraica nel nuovo contesto nazionale; e chi, viceversa, riteneva che una certa varietà di assetti amministrativi e regolamentari rappresentasse un'incomprimibile e irrinunciabile espressione di identità, libertà e autonomia<sup>5</sup>. Sul piano degli intendimenti pratici ciò si tradusse in un'articolata gamma di posizioni, comprese quelle estreme, orientate l'una all'uniformazione legislativa, l'altra alla conservazione dello *status quo*.

## 2 - Il congresso israelitico di Ferrara (1863)

---

<sup>4</sup> È il caso di ricordare che il problema dell'unificazione legislativa riguardava realtà comunitarie che la normativa stabilita nei singoli Stati italiani a seguito dell'emancipazione aveva contribuito a diversificare l'una dall'altra a partire dalle denominazioni. Università, comunità, comunioni, fraterne: gli enti israelitici avevano assunto differenti titoli a seconda che fossero costituiti come 'corporazioni necessarie', oppure quali associazioni volontarie, basate sulle offerte spontanee.

<sup>5</sup> Al tema degli assetti comunitari così come si erano andati definendo nel corso delle diverse epoche storiche e si erano poi modellati in epoca più recente, tra fine Settecento e prima metà dell'Ottocento, hanno rivolto la loro attenzione diversi studiosi, che spesso ne hanno preso spunto per analizzare l'evoluzione dell'impianto amministrativo e istituzionale delle comunità israelitiche dopo l'Unità. Si pensi anzitutto agli studi oramai considerati classici di **M. FALCO**, voce *Comunità Israelitiche* estratto da *Nuovo Digesto Italiano*, UTET, Torino, 1937, vol. XV, pp. 1-12; **ID.**, *Lo spirito della nuova legge sulle comunità israelitiche italiane*, estratto da *La Rassegna Mensile di Israel*, n. 1-2, maggio-giugno 1931, pp. 1-6; **A. BRUNIALTI**, voce *Ebrei*, in *Il Digesto Italiano*, UTET, Torino, 1895-1898, vol. X, pp. 1-11, e **G. FUBINI**, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, Rosenberg&Sellier, Torino, 1998, pp. 25-50. Di particolare rilievo appaiono inoltre i saggi di **T. CATALAN**, *L'organizzazione delle comunità ebraiche italiane dall'Unità alla prima guerra mondiale*, pp. 1245-90, e di **S. MAZZAMUTO**, *Ebraismo e diritto dalla prima emancipazione all'età repubblicana*, pp. 1767-1827, entrambi in *Gli ebrei in Italia. II. Dall'emancipazione a oggi*, a cura di C. Vivanti, Einaudi, Torino, 1997.



La prima occasione ufficiale per un dibattito collegiale sulla questione dell'unificazione legislativa, e su quella a essa collegata della costituzione di un ente centrale di rappresentanza, si ebbe nel 1863 con l'adunanza congressuale di Ferrara. La riunione era stata a lungo favorita e preparata da "L'Educatore Israelita" - rivista piemontese stampata a Vercelli, diretta dai rabbini Esdra Pontremoli e Giuseppe Levi -, che nel corso del 1862 aveva ripreso e sostenuto con convinzione l'appello lanciato dalla comunità di Ancona per formare una "deputazione", un'assemblea di delegati che studiasse "intorno alla opportunità, alla convenienza, alla legalità, alle conseguenze, ai modi di promuovere un sussidio governativo al culto israelitico"<sup>6</sup>. Il ruolo assunto in questa circostanza dalla rivista, che dal 1853 rappresentava un importante punto di riferimento e raccordo tra le comunità italiane, comprese quelle ancora situate nell'impero asburgico<sup>7</sup>, fu decisivo nel tener viva l'iniziativa, rilanciando le informazioni relative alle adesioni che man mano giungevano da più parti, accompagnate da

---

<sup>6</sup> *L'Educatore Israelita*, maggio 1862, p. 158. Sul periodico piemontese cfr. **A. MILANO**, *Un secolo di stampa ebraica periodica in Italia*, in *Scritti in onore di Dante Lattes*, in *La Rassegna Mensile di Israel*, n. 7/9, 1938, pp. 105-7; **G. ROMANO**, *Annate di un vecchio periodico ebraico*, in *Scritti in memoria di Yoseph Colombo*, ivi, n. 2, 1985, pp. 195-204. A proposito della rilevanza culturale del periodico vercellese tra tradizione e modernità ebraica, si veda lo studio di **M. MINIATI**, *Le "emancipate". Le donne ebraiche in Italia nel XIX e XX secolo*, Viella, Roma, 2008, pp. 59-70. Riguardo all'ipotesi di un finanziamento governativo, si ricordi nel 1860 un decreto del Governatore Ricasoli aveva riconosciuto alle cinque comunità toscane un sussidio dell'importo di "Lire fiorentine quarantamila" da ripartirsi in proporzione dei bisogni delle diverse Università che, iscritto a bilancio tra le spese di culto della Provincia Toscana, venne erogato fino al 1866. Per il testo del *Decreto del Governo della Toscana del 23 gennaio 1860 per un sussidio al culto israelitico* cfr. **G. SAREDO**, *Codice del diritto pubblico ecclesiastico*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1888, p. 1067.

<sup>7</sup> Negli anni precedenti l'Unità d'Italia, alla rivista si dové in particolare un'efficace azione di "maggiore colleganza" tra le comunità piemontesi impegnate nella rivendicazione di una legge organizzatrice, che in effetti fu ottenuta anche dietro "l'ispirazione e la spinta infaticata del periodico di Vercelli" (**A. MILANO**, *Un secolo di stampa ebraica*, cit., 107). Sul punto si veda anche **G. ROMANO**, *Annate di un vecchio periodico*, cit., pp. 201-203. Su origine e formazione della legge Rattazzi, si veda **G. LEVI**, *Legge e regolamento 4 luglio 1857 sulle Università israelitiche, con commenti, note di giurisprudenza e quadri di raffronto*, edita da *Vessillo Israelitico*, Torino, 1917, pp. 1-23; e **G. DISEGNI**, *Dall'emancipazione alla legge Rattazzi. Il percorso nelle Università israelitiche e nei Regi Stati*, in *Vercelli 1856-2006. Dalla prima assemblea generale delle università israelitiche dei regi Stati alla legge Rattazzi*, a cura di R. Bottini Treves, Alterstudio snc, Vercelli, 2006, pp. 11-17. Di particolare interesse appare inoltre la condizione delle Università israelitiche piemontesi negli anni immediatamente precedenti al processo di emancipazione, su cui si veda **A.C. JEMOLO**, *Gli ebrei piemontesi ed il ghetto intorno al 1835-40*, in *Scritti vari di storia religiosa e civile*, scelti e ordinati da F. Margiotta Broglio, Giuffrè, Milano, 1965, pp. 279-320.



indicazioni e preferenze circa il carattere che l'incontro avrebbe dovuto assumere<sup>8</sup>. Tra i vari *desiderata* va segnalato, in particolare, quello pervenuto, nel mese di agosto, dalla stessa comunità di Ancona, favorevole a un rinvio dell'incontro per meglio prepararlo, anche tenendo conto dell'ipotesi, prospettata da alcuni, "di dare più estensione al mandato", vale a dire di prevedere che la discussione venisse estesa anche ad altri temi d'interesse generale<sup>9</sup>. In questo senso, nella medesima occasione, si invitava la direzione della rivista a formulare, sulla base delle proposte ricevute, uno schema di programma che costituisse la falsariga dei lavori che si sarebbero tenuti in una città "centrale ove vi sia una ordinata Comunione"<sup>10</sup>, "un'importante Comunione Israelitica"<sup>11</sup>. La scelta era caduta non a caso su Ferrara, dove la comunità si era in quegli anni distinta per intraprendenza e vivacità nella realizzazione di progetti di respiro anche internazionale<sup>12</sup>.

Del programma formulato da "*L'Educatore Israelita*" in vista del Congresso rileva evidenziare in particolare la distinzione tra una prima parte "dipendente dal governo" - comprendente le questioni relative al sussidio governativo e al riconoscimento dell'istruzione religiosa israelitica nell'ambito dell'educazione religiosa nella scuola pubblica -; e una seconda, definita invece dipendente "dal proprio fatto", concernente cioè temi che si riteneva andassero anzitutto discussi e chiariti in ambito ebraico: in primo luogo, la questione della legge Rattazzi, emanata per gli antichi Stati sardi, "pubblicata in altre parti del Regno, ma non in tutte", e le eventuali modifiche ritenute necessarie "onde renderla adatta a tutte le Comunioni

---

<sup>8</sup> Cfr. *L'Educatore Israelita*, giugno e luglio 1862, rispettivamente alle pp. 177-178 e 212. Un numero elevato di impegni a partecipare all'adunanza provenne dalle comunità piemontesi che qualche anno prima, proprio a Vercelli, aveva dato vita a un'esperienza analoga, al fine di formulare una proposta unitaria di regolamento normativo da sottoporre al Parlamento sabauda, che l'avrebbe in effetti recepita nella legge del 1857.

<sup>9</sup> Cfr. *L'Educatore Israelita*, giugno 1862, pp. 177-178.

<sup>10</sup> Cfr. *L'Educatore Israelita*, agosto 1862, pp. 239-241.

<sup>11</sup> *L'Educatore Israelita*, luglio 1862, p. 212.

<sup>12</sup> Negli anni precedenti, grazie in particolare all'iniziativa di una personalità come Leone Ravenna, la comunità di Ferrara aveva assunto una posizione di rilievo nell'ebraismo d'Italia, divenendo tra l'altro una delle sedi dei Comitati regionali dell'Emilia dell'*Alliance Israélite Universelle*. Gli altri Comitati erano Livorno per la Toscana, Ancona per Marche e Umbria, Vercelli per Piemonte e Lombardia, cfr. T. CATALAN, *L'organizzazione*, cit., p. 1248. Sulla figura di Ravenna si veda il ricordo della nipote G. FALCO RAVENNA, *Leone e Felice Ravenna*, in *La Rassegna Mensile di Israel*, 1970, pp. 407-415.



del Regno”; e a seguire, nell’ordine, quelle del sostegno ai missionari in Terra Santa e dell’eventuale istituzione di un Collegio rabbinico italiano<sup>13</sup>.

Lo schema predisposto dalla direzione del periodico piemontese venne in linea di massima, recepito nell’ordine del giorno del Congresso che, convocato a Ferrara dal 12 al 17 maggio 1863, fu presieduto da uno dei suoi estensori, il rabbino Giuseppe Levi<sup>14</sup>. Tra le questioni ritenute di carattere interno rientrarono quindi, la ridefinizione e lo sviluppo degli assetti giuridico-organizzativi degli enti comunitari – come la promozione di modifiche alla legge Rattazzi e la costituzione di una rappresentanza israelitica centrale –, l’istituzione del collegio rabbinico di Padova e la formazione di un’assemblea rabbinica nazionale. Tra i principali temi dell’altro genere da sottoporre a discussione furono invece indicati quelli inerenti agli effetti civili dell’emancipazione, alla tutela della libertà religiosa degli ebrei e della formazione dei fanciulli<sup>15</sup>.

Il tema dell’unificazione degli ordinamenti comunitari si fece riferimento supponendo che il Governo italiano fosse ancora orientato a uniformare gli assetti amministrativi delle comunità israelitiche estendendo l’applicazione della legge Rattazzi anche a quelle della Toscana, le uniche allora sottoposte ad altra legislazione<sup>16</sup>. In questo senso il punto 4 del

---

<sup>13</sup> *L’Educatore Israelita*, agosto 1862, pp. 240-241.

<sup>14</sup> Al Congresso di Ferrara parteciparono i rappresentanti delle Università di Cuneo, Ferrara, Firenze, Lugo, Mondovì, Vercelli, Chieri, Acqui, Reggio, Scandiano, Torino, Cento, Trino, Biella, Finale di Modena, Ivrea, Livorno, Modena, Casale, Moncalvo, Fossano, Colorno, Soragno, Monticelli, Fiorenzuola, Corte Maggiore, Busseto, Asti, Ancona, Sabbioneta e Urbino. Cfr. *L’Educatore Israelita*, giugno 1863, pp. 164-5. Per un inquadramento generale dei temi dibattuti dal Congresso del 1863, si veda **Y. COLOMBO**, *Il Congresso di Ferrara del 1863*, in *La Rassegna Mensile di Israel*, n. 7-9, 1970, pp. 75-108.

<sup>15</sup> Per il testo completo del programma presentato al Congresso di Ferrara, articolato in dodici punti, si veda **ARCHIVIO STORICO DELLA COMUNITA EBRAICA DI FIRENZE** (d’ora in poi **ASCEF**), *Congresso di Ferrara*, b. D. 8. 1, fasc. 2, *Circolari, Progetti, Deliberazioni, ecc., Programma per Congresso israelitico italiano convocato in Ferrara pel 12 maggio 1863*.

<sup>16</sup> Tale indicazione si poteva desumere da alcuni provvedimenti assunti all’indomani dell’Unità, come il Decreto Reale del 22 dicembre 1861 che all’art. 1 stabiliva quanto segue: “Finché non sia provveduto per legge in modo uniforme e definitivo alla organizzazione delle Università israelitiche del Regno, il regolamento dell’Università israelitica di Livorno verrà modificato come appresso”. Il testo del *Decreto Reale del 22 dicembre 1861 riguardante la Università Israelitica di Livorno*, si trova in **G. SAREDO**, *Codice del diritto pubblico ecclesiastico*, cit., p. 1071 e ss., e in **I. RIGNANO**, *Della uguaglianza civile e della libertà dei culti secondo il diritto pubblico del Regno d’Italia*, Tip.Vigo, Livorno, 1868, pp. 204-205. A completamento del quadro, va ricordato che in altre realtà dove pure sussistevano gruppi cospicui di ebrei, come a Milano, Bologna e Napoli, alla data del Convegno di Ferrara



programma definitivo si limitava a rimettere all'assemblea la valutazione dell'opportunità di sollecitare eventuali modifiche alla legge che, oltre all'ordinamento delle comunità piemontesi e liguri, regolava allora anche quello delle università delle province modenese e parmense, dell'Emilia e delle Marche<sup>17</sup>.

Prima di entrare nel merito del dibattito congressuale, è opportuno richiamare i principi fondamentali e i caratteri essenziali delle due normative vigenti. Secondo la legge sarda 4 luglio 1857, n. 2325, predisposta sullo schema della legge comunale del 7 ottobre 1848, le università israelitiche erano corporazioni necessarie costituite obbligatoriamente da tutte le famiglie e gli individui appartenenti al culto israelitico domiciliati nella circoscrizione delle stesse. In quanto corporazioni pubbliche parificate ai comuni, esse erano dotate dei poteri di imposizione fiscale e di riscossione delle imposte dai contribuenti, e sottoposte a tutela e vigilanza dello Stato. In realtà anche le comunità della Toscana si configuravano come corporazioni necessarie in virtù del Motuproprio granducale del 17 dicembre 1814, del regolamento 24 dicembre 1814 e del successivo rescritto 21 febbraio 1818, che avevano riconosciuto loro il potere di imposizione fiscale. Tale privilegio venne confermato, dopo l'annessione, dal governatore generale della Toscana, Ricasoli con l'ordinanza del 7 maggio 1860, che lasciava in vigore le leggi e i regolamenti vigenti fino a quel momento<sup>18</sup>. Tuttavia, a differenza della legge Rattazzi, che regolava

---

questi non si erano ancora formalmente costituiti in comunità.

<sup>17</sup> Decreto del Dittatore Farini del 3 ottobre 1859 nelle province Modenesi e Parmensi; Decreto del Governatore Farini dell'Emilia del 13 marzo 1860 nelle province dell'Emilia; Decreto del R. Commissario Lorenzo Valerio delle Marche 27 ottobre 1860.

<sup>18</sup> Cfr. Ordinanza del Governatore Generale della Toscana del 7 maggio 1860 sull'Università Israelitica di Firenze in **G. SAREDO**, *Codice del diritto pubblico ecclesiastico* cit., pp. 1068-1069. La resistenza delle comunità ebraiche toscane al processo di unificazione appare in piena sintonia con l'indirizzo politico dell'unica provincia italiana "ad aver conservato in larga misura le proprie antiche leggi e ad aver evitato l'estensione quasi integrale della codificazione sarda" (**A. AQUARONE**, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Giuffrè, Milano, 1960, p. 125.). Contrario a un processo di 'piemontesizzazione', vale a dire di completa sostituzione della legislazione toscana con quella piemontese, Bettino Ricasoli si era dichiarato già a partire dal 1859. Sul punto, cfr. **G. PANSINI**, *Bettino Ricasoli e l'unificazione amministrativa dello Stato italiano*, in *L'unificazione amministrativa e i suoi protagonisti*, Atti del Congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione, a cura di F. Benvenuti, G. Miglio, Neri Pozza, Vicenza, 1969, pp. 385-386. Sulla peculiarità del caso toscano nel panorama italiano e sull'apporto significativo offerto dall'esperienza politica regionale alla cultura giuridica, si rinvia alle dense pagine di **G. TARELLO**, *Storia della cultura giuridica moderna*, il Mulino, Bologna, 1976, pp. 542-552. Per un inquadramento generale del tema



interamente l'organizzazione e le funzioni delle università, i provvedimenti toscani si limitavano al riconoscimento del carattere obbligatorio delle corporazioni e dei loro poteri fiscali, lasciando a esse la facoltà di definire, nei loro statuti, la struttura interna e le attribuzioni degli organi<sup>19</sup>. Legge sarda e disposizioni toscane rappresentavano, quindi, due sistemi non del tutto alternativi o incompatibili, piuttosto due distinte declinazioni del giurisdizionalismo, cui corrispondevano livelli diversi di autonomia. Nel primo caso, l'autogoverno delle università si risolveva dentro la cornice legislativa che regolava rigidamente i loro assetti; nel secondo invece, le norme fissavano solo alcuni principi generali, peraltro a vantaggio delle istituzioni comunitarie, senza entrare nei loro *interna corporis*.

Quanto precede spiega bene come il breve, ma denso dibattito che sul tema in questione si svolse al Congresso di Ferrara riflettesse, in linea di massima, una polarizzazione delle posizioni di principio intorno ai due modelli, sardo e toscano, e tra i maggiori gruppi di delegati che quei sistemi rappresentavano: i 'piemontesi', che pur ammettendone alcuni limiti, continuavano a sostenere la sostanziale validità della legge Rattazzi e le ragioni della sua estensione, soprattutto per le prerogative in materia fiscale ch'essa garantiva; e i 'toscani' che, invece, anche col pretesto di "imperfezioni e inconvenienti" della legge sarda, resistevano all'ipotesi di una, per così dire, *piemontesizzazione* degli assetti organizzativi delle comunità, difendendo, a salvaguardia della loro autonomia, il sistema in vigore nei territori dell'ex Granducato<sup>20</sup>.

---

dell'unificazione giuridica in Italia si veda C. GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia*, Laterza, Roma-Bari, 2008.

<sup>19</sup> Per una ricostruzione puntuale degli assetti delle comunità regolate dalla legge Rattazzi e della legislazione toscana, si rinvia a G. BACHI, *Il regime giuridico delle Comunità israelitiche in Italia dal 1848 ai giorni nostri*, in *Scritti in onore di Dante Lattes*, cit., pp. 196-214; sulla differenza tra le due legislazioni, sarda e toscana, cfr. M. FALCO, voce *Comunità Israelitiche*, cit., pp. 1-2.

<sup>20</sup> ASCEF, *Congresso di Ferrara*, b. D. 8. 1, fasc. 2, *Circolari, Progetti, Deliberazioni, ecc.*, Verbale 16 maggio 1863. La tesi 'autonomista' fu sostenuta con particolare decisione da Isacco Rignano, avvocato e amministratore della comunità di Livorno, che assunse un ruolo autorevole nel dibattito non solo per le sue competenze in campo giuridico, ma anche per l'importanza della comunità da lui rappresentata, in quegli anni la più numerosa del Regno. Sulla figura e l'apporto di Rignano al congresso del 1863, si veda il saggio di L.E. FUNARO, *Una duplice qualità: Isacco Rignano "israelita e avvocato"*, in *Le Carte e la Storia*, 1/2012, pp. 87-90. Rignano del resto non era nuovo a prese di posizione del genere. All'inizio del 1862, infatti, in una lettera a *L'Educatore Israelita* in cui ricostruiva i momenti salienti della resistenza opposta dalle comunità toscane - in particolare da quelle di Livorno e Firenze - all'applicazione della legge Rattazzi, scriveva: "[...] Noi però trovavamo questa legge non molto conveniente per una Università così numerosa come la nostra, e troppo





In realtà, se questi erano i presupposti della discussione, sin dalle prime battute di essa emerse l'ipotesi di una mediazione<sup>21</sup>. L'idea venne precisata, in particolare, da alcuni delegati piemontesi che proposero di avanzare al Governo la richiesta di estensione della legge Rattazzi con modifiche comprensive dei rilievi e delle riserve sia delle comunità toscane<sup>22</sup>, sia di quelle già regolate dalla legge<sup>23</sup>. Senonché, a una decisione del Congresso in tal senso, si frapposero le perplessità di alcuni presenti circa l'opportunità di avviare un *iter* parlamentare che - in un clima generale da qualche tempo più favorevole a una politica ecclesiastica di orientamento separatista<sup>24</sup> -, nella peggiore delle ipotesi, rischiava di

---

contraria alle nostre abitudini e tradizioni, in ispecie a ciò che si riferisce all'essere la parte esecutiva affidata da noi ad un Collegio diverso dal Consiglio deliberativo che era stato sempre più numeroso. Si insisté quindi nel domandare che si soprassedesse all'applicazione della suddetta legge e che frattanto, come era già stato fatto per l'Università di Firenze, si adattasse un Regolamento provvisorio per le elezioni, restando in ogni altra parte quasi intatte le discipline vigenti" (*L'Educatore Israelita*, gennaio 1862, pp. 25-26).

<sup>21</sup> Del resto era quanto già si prefigurava al punto 4 del programma del Congresso: "La legge per le Amministrazioni Israelitiche pubblicata nel 1857 - se sia opportuno di promuovere alcune modificazioni, e quali".

<sup>22</sup> La posizione toscana fu rappresentata con particolare determinazione ed efficacia da Isacco Rignano, che sostenne la necessità di una riforma della legge del 1857 con particolare riguardo ad aspetti come "l'elezione dei Rabbini da farsi dall'Assemblea generale, i Consigli d'Amministrazione che sono corpi deliberanti ed esecutivi ad un tempo, il piccolo numero di loro membri". A suo avviso, inoltre, un'eventuale commissione incaricata di studiare la questione delle modifiche da apportare a quel provvedimento, avrebbe dovuto anche tenere "a calcolo il progetto di Regolamento della Toscana", vale dire tenere presente i criteri di autorganizzazione di quelle comunità (**ASCEF**, *Congresso di Ferrara*, b. D. 8. 1, fasc. 2, *Circolari, Progetti, Deliberazioni, ecc.*, Verbale 16 maggio 1863).

<sup>23</sup> "Il sig. Malvano Alessandro (delegato dell'Università di Torino, *nda*) fa la storia della legge del 1857; dice che dal 1848 al 1857 s'impose senza autorità. E fu una fortuna se non si trovò opposizione da parte dei contribuenti. Nell'assemblea di Vercelli si fece un lungo lavoro che venne di molto modificato in Parlamento; il partito retrivo negava la legge e la facoltà d'imporre onde lasciarci nel disordine; il liberale la negava anch'esso perché voleva incominciare da noi per arrivare all'assoluta libertà in fatto di culti. I difetti son molti e son nella legge: le disposizioni sul domicilio, quella sugli arbitri ed altre ancora han bisogno di riforme. Quantunque la legge del 1857 sia stata allora un vero favore, ne dobbiamo ora provocare le opportune riforme" (*ivi*).

<sup>24</sup> Il timore che, prevalendo come sembrava il paradigma separatista nella regolazione delle relazioni tra Stato e confessioni religiose, potesse sortire effetti negativi sull'ebraismo d'Italia, ci viene restituita in particolare dall'intervento di Salomone Sacerdoti, delegato della comunità di Fossano: "[...] il Parlamento abolirebbe la tassa legale; nel 1857 benché non fosse tanto avanzato il principio della separazione della religione dallo Stato, molti nella Camera si opposero a quella tassa, e ora forse sarebbero in maggioranza" (*ivi*).



comportare la completa abrogazione della legge Rattazzi, nella migliore, di provocare la revoca delle disposizioni in materia d'imposizione fiscale<sup>25</sup>. Sulla base di un ordine del giorno formulato dal rabbino di Asti David Terracini e integrato dal delegato di Livorno Isacco Rignano, si preferì, pertanto, rinviare il problema a una consultazione delle comunità affidata alla Commissione esecutiva delle deliberazioni congressuali, che avrebbe anche esaminato le proposte pervenute<sup>26</sup>.

Riguardo alla questione dell'unificazione degli assetti comunitari prevalse una linea prudentiale, che di fatto rinviava ogni determinazione al congresso successivo, previsto per la primavera del 1866<sup>27</sup>. Ma, al di là

---

<sup>25</sup> A ventilare tale rischio fu per primo Alessandro Liuzzi, delegato delle Università di Reggio e Scandiano che, mentre non dissimulava la presenza di "punti pessimi" nella legge del 1857, riteneva "difficile far sancire di nuovo dal Parlamento la facoltà di impor tasse agli israeliti": "L'avv.<sup>to</sup> Liuzzi parla a lungo degli inconvenienti della Legge 1857 estese nelle Università dell'Emilia che prima dell'annessione si reggevano con migliori Regolamenti. Questa legge fu una sacrosanta, ma dolorosa necessità, bisognerebbe provocare dal Governo molte modificazioni, pure è a temersi che sottoponendo una nuova legge sulle nostre Università al nostro Parlamento, questo non voglia sanzionare certe disposizioni che pure sono vitali per noi". Più cauta, ma dello stesso tenore, la dichiarazione del rabbino Terracina, intervenuto in rappresentanza dell'Università di Asti, che nonostante riconoscesse nella legge Rattazzi "difetti gravi", essa fosse comunque "da preferirsi alla mancanza totale di leggi" (*ivi*).

<sup>26</sup> "Il Congresso riconoscendo la gravità dell'oggetto contemplato all'Art. 4. del Programma, invita le Università israelitiche del Regno a comunicare alla Commissione dell'Assemblea il loro avviso intorno alle modificazioni credute necessarie alla legge organica del 4 luglio 1857 per renderla applicabile a tutte le Università anche delle nuove provincie, ed all'effetto che la stessa Commissione sia in grado di studiare e deliberare le domande di modificazioni, e di sottoporle al Governo, quando la relativa proposta sia stata approvata dalla maggioranza dei Consigli Universitari, secondo le norme già tracciate dall'Assemblea per la sanzione delle altre sue deliberazioni" (**ASCEF**, *Congresso di Ferrara*, b. D. 8. 1, fasc. 2, *Circolari, Progetti, Deliberazioni, ecc., Deliberazioni relative*).

<sup>27</sup> Cfr. **ASCEF**, *Congresso di Ferrara*, b. D. 8. 1, fasc. 2, *Circolari, Progetti, Deliberazioni, ecc.*, Verbale 16 maggio 1863, cit. Un atteggiamento analogo aveva del resto già informato l'azione dell'assise allorché fu chiamata a deliberare sul punto della "Rappresentanza Centrale Israelitica", che nella discussione generale si era anteposto a quello dell'unificazione. Cfr. *ivi*, *Programma pel Congresso Israelitico Italiano*. Anche in questo caso, non profilandosi un accordo, l'Assemblea aveva optato per una soluzione transitoria, con l'istituzione di una Commissione, composta di sette membri, a cui era stata demandata una serie di compiti. Al riguardo, si veda **T. CATALAN**, *L'organizzazione delle comunità ebraiche*, cit., p. 1252. Con scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, il Congresso procedette alla nomina dei sei membri della Commissione nelle persone di Angelo Segre (Casale), Isacco Rignano (Livorno), Isacco Vivante (Ancona), Gabriele Sacerdoti (Parma), Alessandro Liuzzi (Reggio), Alessandro Malvano (Torino). A questi si sarebbe aggiunto, in qualità di "membro nato", il Presidente del Consiglio Israelitico della capitale del Regno. La



della portata soltanto interlocutoria di questa e di altre decisioni che vi vennero assunte, non v'è dubbio che il Congresso di Ferrara costituì di per sé un evento di grande rilievo, primo significativo tentativo di definire e organizzare gli israeliti d'Italia come soggetto unitario, chiamato a uscire, come si scrisse, dall' „angusta cerchia del municipio“ per concepirsi parte della “grande patria comune”<sup>28</sup>.

La Commissione esecutiva permanente per l'esecuzione dei *deliberata* congressuali si costituì formalmente nel dicembre del 1863<sup>29</sup>. Forte di un'ampia legittimazione, sostenuta dal punto di vista finanziario da contributi volontari delle comunità, per qualche anno essa svolse un ruolo duplice: raccordo tra le istituzioni comunitarie e interlocuzione, per loro conto, con le istituzioni pubbliche sulle questioni che il Congresso aveva all'unanimità riconosciuto cruciali per la tutela degli interessi ebraici in Italia. Tra queste, in primo luogo, le garanzie ai diritti di paternità e tutela israelitica nel caso in cui i figli minori fossero allontanati dalle loro famiglie, e di custodia di israeliti adulti ospiti presso gli istituti di Catecumeni nonché le misure di protezione contro gli abusi perpetrati nelle carceri e negli ospedali nei confronti di infermi o detenuti ai quali si negasse l'assistenza religiosa dei rabbini. La Commissione si occupò anche di sostenere di volta in volta altre rivendicazioni, in virtù del principio di uguaglianza tra i cittadini, chiedendo tra l'altro che venisse esteso a tutti i culti l'esonero dalle spese nei cimiteri in favore dei defunti, fino a quel momento a carico delle casse dei municipi solo per i cattolici, e che fossero parificate le festività

---

Commissione avrebbe dovuto provvedere all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Congresso; promuovere la tutela dei diritti di libertà religiosa degli israeliti presso gli organi pubblici; vigilare che nei testi legislativi che il Parlamento si accingeva a varare, innanzitutto il codice civile, fossero presi in considerazione e osservati anche i principi professati dal culto israelita; recepire i reclami su questioni di interesse generale e consentanee ai temi congressuali, che le comunità o i singoli israeliti avessero ritenuto di elevare, provvedendovi ove possibile o sottoponendole a sua volta a un'adunanza congressuale straordinaria.

<sup>28</sup> G. LEVI, *Alle comunioni israelitiche del Regno*, in *L'Educatore Israelita*, luglio 1863, p. 194; cfr. *Il Congresso di Ferrara*, ivi, giugno 1863, p. 161.

<sup>29</sup> Il Congresso di Ferrara aveva stabilito che occorresse la maggioranza qualificata dei tre quarti delle comunità partecipanti, cui doveva tuttavia corrispondere, per rafforzarne la legittimazione, la maggioranza assoluta del totale degli israeliti iscritti: “La Commissione sarà autorizzata a dare principio alle sue operazioni ed eseguire le deliberazioni dell'Assemblea, non appena le saranno pervenute le adesioni dei tre quarti delle Università rappresentate al Congresso, che corrispondano alla maggioranza almeno degli'individui componenti le Università stesse” (*ASCEF, Congresso di Ferrara*, b. D. 8. 1, fasc. 2, *Circolari, Progetti, Deliberazioni, ecc., Deliberazioni relative*; cfr. *L'Educatore Israelita*, dicembre 1863, pp. 373-374).



israelitiche alle festività cattoliche; o, al contrario, in nome della 'diversità' degli ebrei dagli altri cittadini, anche perché fosse riconosciuto loro il diritto di sciogliere il matrimonio mediante divorzio, ammesso dalla religione israelitica.

Su tali materie l'azione della Commissione procedette spedita, a colpi di interpellanze, esposti, memorie depositati presso vari Ministeri - dell'Interno, di Grazia Giustizia e Culti, della Pubblica Istruzione -, o presentati alle commissioni parlamentari della Camera e del Senato, presso cui si cercò anche l'appoggio di "membri autorevoli"<sup>30</sup>. Più lento e difficile si rilevò invece il lavoro in tema di uniformazione degli assetti comunitari, un terreno sul quale la Commissione agiva in assoluta dipendenza dagli orientamenti delle singole comunità che, interpellate sull'opportunità di promuovere modificazioni della legge per le Amministrazioni israelitiche del 1857, si espressero in tempi e modi diversi e per giunta con "repliche svariatissime"<sup>31</sup>.

### 3 - Il disegno di legge Vacca del 1865

Si può ritenere che tale situazione di *impasse* non fosse del tutto estranea all'iniziativa del governo che, nel marzo del 1865, presentò alla Camera dei Deputati un progetto di estensione della legge Rattazzi all'intero territorio nazionale. Esso si iscriveva, senza dubbio, nel generale processo di unificazione legislativa allora in atto, ma corrispondeva anche a sollecitazioni provenienti dallo stesso mondo ebraico, in particolare ai "richiami sull'argomento (...) mossi dagli israeliti di Napoli, e che furono vivamente appoggiati dalle autorità locali"<sup>32</sup>.

---

<sup>30</sup> Alla questione degli appoggi politici, la Commissione esecutiva faceva riferimento a proposito delle richieste avanzate per la modifica di alcune disposizioni in materia matrimoniale che il Parlamento si accingeva a varare con il nuovo codice civile. Sul punto si veda il resoconto presentato dalla Commissione esecutiva a tutte le comunità israelitiche in vista del Congresso di Firenze, cfr. *L'Educatore Israelita*, gennaio 1867, p. 17.

<sup>31</sup> **ASCEF**, *Congresso di Ferrara*, b. D. 8. 1, fasc. 2, *Circolari, Progetti, Deliberazioni, ecc.*, resoconto ai rappresentanti delle Comunità israelitiche al Congresso di Ferrara sull'attività della Commissione esecutiva, a firma del presidente David Levi, Firenze 1° novembre 1866.

<sup>32</sup> **CAMERA DEI DEPUTATI**, Sessione 1863-1864, n. 323, Tornata del 9 marzo 1865, *Progetto di legge presentato dal Ministro di grazia, giustizia e culti (Vacca), Promulgazione della legge 4 luglio 1857 alle Università Israelitiche nella Lombardia, nelle provincie napoletane, nella Sicilia, Toscana e Umbria*. Tra gli esiti più significativi del processo di unificazione in Italia fu l'emanazione proprio nel 1865 dei codici di diritto civile, di procedura civile, di commercio. Per un inquadramento generale del tema si veda *L'unificazione amministrativa*



Ritenuto “urgente quanto utile” per eliminare ogni disparità di condizione e trattamento dei cittadini di religione israelitica, la relazione del ministro di Grazia, Giustizia e Culti, Giuseppe Vacca, muoveva dalla constatazione dell’“ottima prova” fornita dalla legge del ’57 “nelle vecchie provincie del regno”<sup>33</sup>. A sostegno della proposta, Vacca ricordava altresì come a suo tempo - tra l’ottobre del ’59 e l’ottobre del ’60 - l’estensione della legge fosse stata accolta “con plauso” dalle università israelitiche delle provincie modenese e parmense, come di quelle dell’Emilia e delle Marche; mentre le sole comunità toscane avevano ottenuto dal Governo provvisorio guidato da Ricasoli il temporaneo mantenimento dell’assetto normativo preesistente, presentando un progetto alternativo di cui avrebbe dovuto tener conto il governo nazionale quando, come a più riprese annunciato in atti ufficiali, si fosse disposto a riconsiderare nel complesso la condizione giuridica degli israeliti d’Italia. Ciò concorre a spiegare perché piuttosto che emanare un decreto reale, si era scelto di sottoporre al vaglio del Parlamento un disegno di legge che, secondo gli auspici espressi dallo stesso ministro, avrebbe tenuto conto dell’“avviso di tutte le Università Israelitiche del regno (...) per far luogo a disposizioni generali e unanimemente assentite”. Vacca, in particolare, lasciava intendere che il governo fosse propenso ad accogliere le proposte di modifiche “veramente sostanziali” avanzate dalle comunità toscane sin dal ’59, “vale a dire a comprendere nelle attribuzioni delle università Israelitiche anche la beneficenza e l’insegnamento primario civile, a separare le ingerenze deliberative delle Università dalle esecutive, e a riservare a particolari regolamenti interni di ciascuna Università ogni provvedimento su quei casi speciali che non possono regolarsi con formole

---

e i suoi protagonisti cit.; C. GHISALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia (1865-1942)*, Laterza, Roma-Bari, 2006; sul concetto di codificazione, si veda P. CARONI, *Saggi sulla storia della codificazione*, Giuffrè, Milano, 1998, e più di recente *La codificazione nell’Italia postunitaria 1865-2015*, Atti del workshop, Camerino 29 ottobre 2015, a cura di R. Favale, C. Lentini, in *Quaderni degli Annali della Facoltà Giuridica dell’Università di Camerino*, n. 2, 2016. Sui tentativi di costituzione di “una regolare Comunione” da parte degli israeliti di Napoli, e sulla loro prima organizzazione presso “la casa Rothschild”, si vedano rispettivamente *L’Educatore Israelita*, marzo 1862, p. 85; e *ivi*, novembre 1861, pp. 388-389.

<sup>33</sup> A sostegno della sua proposta, il ministro Vacca ricordava altresì come a suo tempo - tra l’ottobre del 1859 e l’ottobre del 1860 - l’estensione della legge fosse stata accolta “con plauso” nelle provincie modenese e parmense, in quelle dell’Emilia e nelle Marche (CAMERA DEI DEPUTATI, Sessione 1863-1864, n. 323, *Progetto di legge presentato dal Ministro di grazia, giustizia e culti (Vacca) nella tornata del 9 marzo 1865, Promulgazione della legge 4 luglio 1857 alle Università Israelitiche nella Lombardia, nelle provincie napoletane, nella Sicilia, Toscana e Umbria*).



generiche”<sup>34</sup>. In realtà, al governo premeva anzitutto estendere l’applicazione della legge. A chiarirlo fu David Levi, presidente della Commissione parlamentare incaricata di esaminare il provvedimento, nella tornata del 24 marzo: “(...) la vostra Commissione, d’accordo in ciò col ministro, non ha creduto poterle accogliere [le correzioni reclamate dalle comunità toscane, *nda*]; in primo luogo, perché il pensiero che ora determinò la presentazione di questa legge si fu il concetto di unificazione”; ma anche perché, spiegava Levi, già a un primo esame alcune delle istanze - in particolare quelle relative alla competenza degli enti ebraici in materia di beneficenza e insegnamento primario - erano parse irricevibili in quanto estranee alla “sfera religiosa”<sup>35</sup>. Si lasciava quindi aperta la possibilità che la legge venisse modificata, secondo i desiderata di alcuni enti ebraici, soltanto in ordine agli aspetti organizzativi. A provvedervi - nelle more della promulgazione della legge, fissata per il primo gennaio del 1866 - sarebbe stato il governo, in base a quanto stabilito nel secondo comma introdotto *ad hoc* nel progetto della Commissione:

“Il Governo del Re potrà introdurre nella detta legge quelle modificazioni che saranno necessarie, sia per coordinarla col nuovo Codice Civile e colle nuove leggi amministrative del Regno, sia per fissare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e il modo di esercizio delle loro attribuzioni”.

L’iniziativa governativa suscitò numerose e diverse reazioni in seno all’ebraismo, a livello sia di comunità, sia di gruppi di privati cittadini, che

---

<sup>34</sup> CAMERA DEI DEPUTATI, Sessione 1863-1864, n. 323, *Progetto di legge*, cit.

<sup>35</sup> CAMERA DEI DEPUTATI, Sessione 1863-1864, Tornata del 24 marzo 1865, n. 323-A, Relazione della Commissione, *Promulgazione della legge 4 luglio 1857 sulle Università Israelitiche nella Lombardia, nelle provincie napoletane, nella Sicilia, Toscana ed Umbria*. Da non confondersi col presidente della Commissione esecutiva del Congresso di Ferrara, anch’egli citato in questa sede, David Levi, dopo aver vissuto in gioventù “un periodo d’ortodossia e d’ebraismo”, aveva abbracciato la causa dell’indipendenza nazionale al seguito dei mazziniani. Su Levi si veda la voce biografica di F. CONTI in *Dizionario biografico degli italiani*, volume 64, 2005 ([http://www.treccani.it/enciclopedia/david-levi\\_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/david-levi_(Dizionario-Biografico)/)); F. SOFIA, *David Levi*, in *Gli ebrei e l’orgoglio di essere italiani. Un ampio ventaglio di posizioni tra ’800 e primo ’900*, a cura di F. Levi, Zamorani, Torino, 2011, pp. 23-60; A. CAVAGLION, *Gli ebrei italiani e il Risorgimento: la lezione di David Levi*, in *La bibbia, la coccarda e il tricolore. I valdesi fra le due emancipazioni (1798-1848)*, a cura di G. P. Romagnani, Claudiana, Torino, 2011, pp. 369-374. L.E. FUNARO, *Un luogo di metamorfosi. Ebrei piemontesi in Toscana*, in *La Rassegna mensile di Israel*, n. 1, 2014, pp. 37-39. Della commissione parlamentare facevano parte i deputati Giuseppe Panattoni, Ermolao Rubieri, Alberto Cavalletto, Giacomo Macrì, Giacomo Bracci, David Levi, Carlo Massei, Raffaele Lanciano.



per lo più vennero sottoposte all'attenzione del ministro interessato e della Camera dei Deputati in forma di petizione. Quanto alle comunità, i pareri rifletterono in linea di massima un orientamento favorevole all'estensione della legge del '57, a condizione che il governo si disponesse a recepire le proposte di modifica ritenute necessarie a "soddisfare i bisogni speciali di alcune delle Università medesime"<sup>36</sup>. Di tutt'altro tenore furono le petizioni formulate a titolo personale da cittadini di fede israelita residenti nella città di Milano e in quella di Parma dove, pur vigendo la legge Rattazzi, la comunità non era stata ancora eretta quale istituzione riconosciuta<sup>37</sup>. In entrambi i casi veniva chiesto che la Camera rigettasse il disegno di legge governativo:

"10759. Calabi, Vitale ed altri nove cittadini di Milano pregano la Camera a non voler sanzionare il progetto di legge presentato dal ministro guardasigilli per estendere a tutto il regno la legge 4 luglio 1857 vigente nelle antiche provincie sulle Università israelitiche"<sup>38</sup>.

"10762. Fattorini, Moise Tedeschi e altri 12 cittadini membri della società libera israelitica di Parma pregano la Camera a non voler sanzionare col suo voto la proposta di estendere a tutto il regno la legge 4 luglio 1857 sulle Università israelitiche"<sup>39</sup>.

---

<sup>36</sup> **CAMERA DEI DEPUTATI**, Sessione 1863-1864, Tornata del 1° aprile 1865, petizione n. 10684 presentata dai rappresentanti legali della comunità di Livorno Salvatore Sagiuri e avv. Vittorio De Rossi. Annunciata dall'on. Giovanni Fabrizj nella seduta del 30 marzo, la petizione venne riassunta dal segretario della Camera Gigliucci in quella del 1° aprile. Dagli atti della stessa tornata si apprende che anche altre comunità, non meglio identificate, avevano avanzato una richiesta analoga, vale a dire che, in occasione dell'estensione della legge del '57, fosse data "facoltà al Governo di portare quelle modificazioni che sono richieste dal tempo e dalle circostanze" (*ivi*). Negli stessi giorni la Direzione Generale per gli Affari di Culto inviava al Presidente della Camera dei Deputati, perché la trasmettesse al presidente David Levi, una memoria dell'università israelitica di Firenze contenente richieste di modifica alla legge Rattazzi che ne consentissero l'estensione "senza scapito". Cfr. **ARCHIVIO STORICO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**, *Nota di trasmissione della Direzione Generale per gli Affari di Culto al Presidente della Camera dei Deputati*, Torino, 31 marzo 1865, allegata al disegno di legge n. 323 (<https://archivio.camera.it/resources/Progettodi leggeare01/pdf/CD1100030043.pdf>)

<sup>37</sup> Si rammenta che all'art. 4 la legge del '57 prevedeva che la creazione di nuove comunità non fosse obbligatoria, ma avvenisse previa istanza della "maggioranza degli israeliti elettori, domiciliati da oltre un anno nel comune o nei comuni ai quali debba estendersi la Università erigenda".

<sup>38</sup> **CAMERA DEI DEPUTATI**, Sessione 1863-1864, Tornata del 19 aprile 1865. La petizione era stata annunciata il giorno prima dall'on. Antonio Allievi, *ivi*, Tornata del 18 aprile 1865.

<sup>39</sup> **CAMERA DEI DEPUTATI**, Sessione 1863-1864, Tornata del 20 aprile 1865.



Si ha, inoltre, notizia che un certo numero di ebrei di Ancona si spinse a chiedere l'abrogazione della legge Rattazzi che, come si è osservato, già regolava l'organizzazione della locale università israelitica. A riferirne, in polemica con i firmatari, fu "*L'Educatore Israelita*", che così biasimò l'iniziativa:

"Le esagerazioni fanno torto a una causa, quale siasi. E sono esagerazioni deplorabili quelle di alcuni benché *pochissimi* israeliti di Ancona, i quali, dando una petizione al Ministero contro quella legge, la dipingono coi colori dell'Inquisizione!"<sup>40</sup>.

La proposta del ministro Vacca non suscitò dunque unanime approvazione nel mondo ebraico, mettendo in evidenza come, benché minoritaria, sussistesse un'opposizione alla legge Rattazzi non solo dove la si sarebbe voluta estendere, come a Milano, ma anche dov'era già in vigore, come a Parma e ad Ancona. Voci contrarie al provvedimento si erano peraltro già levate in ambito politico e presso l'opinione pubblica. Sulla stampa, in particolare, si era dato risalto e sostegno alla posizione assunta da alcuni parlamentari contro una legge di chiara impronta giurisdizionalista<sup>41</sup>. Echi di tale opposizione ispirata al principio separatista si riscontrano nella stessa relazione del presidente della Commissione parlamentare, dove in apertura si rilevava come - benché il progetto avesse ottenuto l'unanime approvazione degli Uffici della Camera come "parte di quel sistema di unificazione, il quale nel suo esteso lavoro non potrebbe obliare né verun ordine d'interesse, né veruna istituzione sociale" - uno di essi, l'VIII, aveva sollevato una questione pregiudiziale sulla legge del '57, proprio perché si riteneva contrastasse l'orientamento verso il quale sembrava allora dirigersi la politica ecclesiastica dello Stato unitario:

"Questa legge, si disse, la quale provvede all'ordinamento economico ed amministrativo del culto Israelitico, non sarebbe essa per avventura

---

<sup>40</sup> *L'Educatore Israelita*, maggio 1865, p. 146. La difesa della legge veniva affidata a un giovane avvocato milanese, Vittore Tedeschi, di cui nello stesso numero si riportò la prima parte di un *Ragionamento sulla legge israelitica* (cfr. *ivi*, pp. 146-149; e per la seconda parte *ivi*, luglio 1865, pp. 205-208).

<sup>41</sup> Cfr. *ivi*, maggio 1865, p. 145; V. TEDESCHI, *Ragionamento sulla legge israelitica*, *ivi*, p. 146 ("[...] in questi ultimi giorni due o tre periodici pretesero con le loro serotine reclamazioni vivamente censurare il progetto Vacca, qualificandolo la negazione della libertà di coscienza e soprattutto contrario ai principii costituzionali d'Italia"); *Rendiconto della Commissione di Ferrara*, *ivi*, gennaio 1867, p. 16, dove si legge: "Allora alcuni Deputati appoggiati dalla voce di una parte del giornalismo italiano sollevarono l'opinione che nessuna legge organica fosse necessaria per regolare l'esistenza delle Università israelitiche".





lesiva di quella dei culti che noi vorremmo stabilire nel regno? Non deroga al principio della separazione delle Chiese nello Stato, che è il canone fondamentale sul quale vogliamo fondare il nuovo diritto ebraico?"<sup>42</sup>

Il disegno di legge non venne mai discusso in aula e finì col decadere nel maggio del 1865 per la chiusura della sessione; e non fu ripreso nella nuova legislatura che si aprì nel mese di novembre a Firenze, dove nel frattempo si era trasferita la capitale del Regno. Ma qui rileva soprattutto segnalare come, a sessione ancora aperta, in seno alla Commissione esecutiva del congresso di Ferrara si diffuse il timore che l'iniziativa governativa, a causa delle menzionate reazioni interne ed esterne all'ebraismo, potesse paradossalmente sortire l'effetto opposto a quello auspicato, vale a dire che non solo il provvedimento in parola venisse rigettato, ma che si procedesse addirittura all'abrogazione della legge del '57. Per scongiurare tale grave eventualità non si era, quindi, mancato di esercitare una pressione sulla Commissione parlamentare: "E la Commissione [esecutiva, *nda*] credé suo debito di rassegnare Memoria e conferire colla Commissione Parlamentare per propugnare la esistenza della legge modificata o non modificata"<sup>43</sup>.

Non è dato sapere se fosse proprio tale intervento a provocare l'accantonamento del progetto Vacca; certo è che la chiusura della sessione parlamentare venne a quel punto accolta con sollievo: "La chiusura della Camera lascia ora le cose come sono: meglio così, perché resta maggior campo a rischiare la cosa e a dissipare certe prevenzioni"<sup>44</sup>.

Di tale atteggiamento la Commissione esecutiva diede conto nella circolare inviata alle comunità israelitiche d'Italia in vista del congresso nazionale che si sarebbe dovuto tenere a Firenze nel 1866, poi posticipato all'anno successivo a motivo della guerra con l'Austria:

"[...] Sarà noto alle SS.LL. Illme che nel mese di Marzo dell'anno decorso fu presentato al Parlamento dal Sig<sup>r</sup> Ministro di Grazia e Giustizia e Culti un Progetto di Legge il quale mirava a estendere a

---

<sup>42</sup> **CAMERA DEI DEPUTATI**, Sessione 1863-1864, Tornata del 24 marzo 1865, n. 323-A, Relazione della Commissione, *Promulgazione* cit. Secondo Levi l'obiezione non teneva conto dell'aspetto storico della legge in questione, nata su espressa richiesta dei rappresentanti delle Università israelitiche del Piemonte che, riuniti a congresso a Vercelli nel 1856, ne avevano forgiato gran parte delle disposizioni. Né, a suo avviso, vi era alcun aspetto della legge che ne viziava il carattere liberale, perfettamente in sintonia com'era con il principio "Libere Chiese entro lo Stato, organo e tutela delle libertà di tutti".

<sup>43</sup> *Rendiconto della Commissione di Ferrara*, in *L'Educatore Israelita*, gennaio 1867, p. 16.

<sup>44</sup> *L'Educatore Israelita*, maggio 1865, p. 145.



tutte le Provincie del Regno l'applicazione della Legge del 4 Luglio 1857 sull'ordinamento delle Università Israelitiche. In quella occasione alcuni periodici si fecero sostenitori che nessuna Legge sia necessaria a regolare le Università Israelitiche del Regno, e che trattandosi di spese di culto debba lasciarsi pienamente alla volontà ed allo zelo religioso di quelli che lo professano il provvedervi.

La Commissione non poteva occuparsi di esaminare tale questione rispetto a quelle città del Regno dove non fu mai costituita Università Israelitica, riflettendo anzi esser più commendevole pei correligionari il concorrere spontaneamente all'esercizio del sacro Culto, anziché esservi obbligati da chi rappresenta il corpo morale. Ma credé per altro suo dovere di portare le sue considerazioni sulla condizione che si sarebbe creata alle Università già da secoli costituite, attorno alle quali si sono formati infiniti e svariati interessi da cui dipende l'esistenza di molte e molte famiglie. Spinta da tale riflesso e da quello pure che la quasi totalità di queste avendo preso parte al Congresso di Ferrara, incombeva ad essa il dovere di tutelarne la esistenza, deliberò: che richiamata l'attenzione delle Università stesse sui fatti esposti s'invitassero le rappresentanze di quelle a dichiarare se ritengono indispensabile l'esistenza di una Legge la quale regoli l'ordinamento delle Università Israelitiche e sanzioni il principio della compartecipazione obbligatoria dei correligionari Israeliti alle spese del Culto e dell'Istruzione religiosa.

E quindi le SS. LL. Illme sono invitate a formulare una esplicita deliberazione la quale risponda a tale quesito, affinché la Commissione possa valersene nel caso che si cercasse di far prevalere un principio contrario [...]”<sup>45</sup>.

La Commissione, se per un verso giustificava i passi compiuti presso la Camera dei Deputati a tutela della legge del '57, che riguardava gran parte delle università presenti al congresso di Ferrara, per un altro riconosceva la propria incompetenza a rappresentare le realtà dove le comunità ancora non esistevano e i correligionari - si aveva cura di notare - provvedevano lodevolmente di loro spontanea volontà alle esigenze materiali del gruppo di riferimento. Appare evidente come l'organo scaturito dall'assise del '63 intendesse così ammettere la pluralità di posizioni in seno all'ebraismo che, riguardo alla propria condizione giuridica, la proposta Vacca aveva posto ancor più in chiaro; e in questo modo porre le migliori premesse perché nell'imminente congresso

---

<sup>45</sup> **ASCEF**, *Congresso di Firenze*, b. D. 8. 2, fasc. 13, *Programmi, Circolare ai rappresentanti delle Università israelitiche del presidente della Commissione David Levi*, Firenze, 7 febbraio 1866.



fiorentino si giungesse finalmente a una decisione condivisa. In tal senso si intese riprendere e allargare il giro di consultazioni sull'opportunità di un progetto di legge per le comunità israelitiche che, avviato a suo tempo, non aveva prodotto gli esiti sperati.

I risultati del sondaggio furono allegati al resoconto complessivo dell'attività della Commissione esecutiva inviato il primo novembre 1866 alle Comunità che avevano partecipato al congresso di Ferrara e in aggiunta a quelle di Carpi, Pisa, Pitigliano, Saluzzo, Sinigaglia (fig. 1)<sup>46</sup>. Soltanto tredici comunità - corrispondenti a poco meno del 40% della popolazione ebraica rappresentata (8190 persone su 20712) - aveva risposto affermativamente al quesito. Un dato, si rilevava nella relazione conclusiva, che non avrebbe consentito alla Commissione, nel caso se ne fosse presentata l'occasione, di assumere una posizione precisa. Anche questa consultazione - con la mancata risposta di dieci comunità, l'astensione di quattro e il differimento o le risposte vaghe di altre sei, tra cui due delle più numerose, Livorno (4340) e Modena (2000) - finiva col confermare la diversità di vedute e orientamenti che, sul tema in questione, caratterizzava l'ebraismo d'Italia<sup>47</sup>.

---

<sup>46</sup> Cfr. **ASCEF**, b. D. 8. 1, *Congresso di Ferrara*, fasc. 11, *Corrispondenza della commissione esecutrice 1866-67, Circolare ai rappresentanti delle Università israelitiche del presidente della Commissione David Levi*, Firenze 1° novembre 1866; altra copia *ivi*, b. D. 8. 2, *Congresso di Firenze*, fasc. 14, *Convocazione*. Priva dell'allegato, la circolare venne riprodotta su *L'Educatore Israelita* in due parti nei numeri di dicembre 1866, pp. 375-376, e gennaio 1867, pp. 10-19.

<sup>47</sup> "[...] ed è soprattutto a desiderare - si legge al riguardo nella circolare - che vogliano stabilire una massima decisiva quelle quattro che aggiornarono la loro deliberazione fra cui se ne vedono due delle più numerose del Regno, considerando che il bisogno di agire in un senso o nell'altro potrebbe improvvisamente manifestarsi" (*ivi*, p. 16). Tra le risposte al quesito posto dalla Commissione esecutiva mette conto segnalare in particolare quello della comunità di Ancona, dove nel frattempo, rispetto al congresso di Ferrara, era prevalsa una posizione contraria alla conservazione della legge Rattazzi: "[...] Ma difendere la legge 4 Luglio 1857 varrebbe quanto un proclamare la necessità della continuazione di una legge speciale per gl'Israeliti, un conculcare il principio d'uguaglianza cui giova difendere con vigore, un far onta al nostro Culto avito, un far difendere la sua celebrazione da una legge che ne renda obbligatorie le spese./ Basta la più superficiale lettura delle discussioni Parlamentari sulla Legge in discorso, per persuadersi che essa fu considerata vessatoria anche in quel tempo in cui la libertà era troppo giovane, [...] per fruttificare la promulgazione di quei principii che l'Italia ha diritto di reclamare dal suo Parlamento nella pienezza di tempi in cui viviamo/ Eppure, anche allora la sola ragione che indusse la maggioranza ad approvare la Legge, fu l'essere il Rabbino considerato Ufficiale governativo per la tenuta dei Registri di Stato civile./ Quest'unico puntello della Legge è ora caduto colla promulgazione del Codice civile" (**ASCEF**, b. D. 8. 1, *Congresso di Ferrara*, fasc. 10, *Corrispondenza della commissione esecutrice 1864-65*, lettera del presidente



<i>Università che risposero al quesito affermativamente</i>				<i>Università che risposero negativamente</i>					
1.	Biella	Popolazione	N°	69	14.	Ancona	Popolazione	N°	1575
2.	Carpi	"	"	100	15.	Bussetto	"	"	45
3.	Ferrara	"	"	1600	16.	Finale [Emilia]	"	"	100
4.	Firenze	"	"	2000				N°	1720
5.	Pisa	"	"	300	<i>Università che aggiornarono la risposta o che risposero vagamente</i>				
6.	Reggio [Emilia]	"	"	700	17.	Acqui	Popolazione	N°	450
7.	Sabbionetta	"	"	70	18.	Chieri	"	"	128
8.	Scandiano	"	"	77	19.	Ivrea	"	"	129
9.	Sinigaglia	"	"	376	20.	Livorno	"	"	4340
10.	Torino	"	"	1990	21.	Modena	"	"	2000
11.	Trino	"	"	150	22.	Mondovi	"	"	200
12.	Urbino	"	"	158				N°	7247
13.	Vercelli	"	"	600					
			N°	8190					
<i>Università che non risposero</i>				<i>Università che si astennero</i>					
23.	Asti	Popolazione	N°	500	33.	Cortemaggiore	Popolazione	N°	70
24.	Casale	"	"	700	34.	Fossano	"	"	150
25.	Cento	"	"	125	35.	Moncalvo	"	"	220
26.	Colorno	"	"	40	36.	Pitigliano	"	"	400
27.	Cuneo	"	"	310				N°	840
28.	Firenzuola	"	"	120	<i>Riepilogo</i>				
29.	Lugo	"	"	450	Favorevoli	13	N°	8190	
30.	Monticelli	"	"	135	Contrarie	3	"	1720	
31.	Saluzzo	"	"	265	Aggornate	6	"	7247	
32.	Soragno	"	"	70	Non risposero	10	"	2715	
			N°	2715	Astenute	4	"	840	
						36	N°	20712	

dell'Università Israelitica di Ancona al presidente della Commissione esecutiva del Congresso di Ferrara, 22 marzo 1866).



Fig. 1. **ASCEF**, *Congresso di Firenze*, b. D. 8. 2, fasc. 14, *Convocazione, Circolare ai rappresentanti delle Università israelitiche del presidente della Commissione David Levi*, Firenze 1° novembre 1866, *Prospetto* allegato al resoconto del presidente David Levi sull'attività della Commissione esecutiva del Congresso di Ferrara.

#### 4 - Il congresso israelitico di Firenze (1867)

Come risultava chiaro dai documenti preliminari, il Congresso israelitico di Firenze si sarebbe svolto, a fine aprile del '67, in un clima fortemente influenzato dal dibattito parlamentare sulla legge delle guarentigie:

"[...] stimo mio obbligo di procedere sollecitamente a quella convocazione [del Congresso, *nda*] – scriveva il presidente della Commissione esecutiva nella circolare di convocazione -, sul riflesso della importanza massima che può esercitare intorno all'ordinamento del Culto israelitico la questione che adesso si agita davanti ai poteri legislativi del Regno sulla ingerenza dello Stato negli affari riguardanti il Culto, e sulla libertà della Chiesa. Essa ha sentito che in occasione così solenne si rendeva necessario interpellare chi le conferiva il mandato, onde fosse tracciato a chi dovrà rappresentare l'israelitismo italiano la condotta che sarà dalla maggioranza reputata più confacente al comune interesse"<sup>48</sup>.

"Quali provvedimenti sieno da prendersi nell'interesse dell'Israelitismo Italiano – recitava invece il programma del Congresso al punto n. 3 - nel caso che dal Governo e dal Parlamento si proceda all'applicazione del principio - Libera chiesa in libero Stato – ed all'abolizione di ogni ingerenza dello Stato negli affari di religione.

Se sia necessario propugnare l'esistenza di una Legge che regoli l'ordinamento delle Università Israelitiche, e sanzioni il principio della compartecipazione obbligatoria alle spese del Culto e dell'Istruzione religiosa.

Se debba procurarsi che sia conservata incolume ed estesa a tutto il Regno la Legge del 4 luglio 1857, senza curarsi di emendarne i difetti. Se sia conveniente la domanda di un Sussidio Governativo al Culti Israelitico"<sup>49</sup>.

---

<sup>48</sup> Ivi, b. D. 8. 2, *Congresso di Firenze*, fasc. 14, *Convocazione, Circolare ai rappresentanti delle Università israelitiche del presidente della Commissione David Levi*, Firenze, 4 marzo 1867; cfr. *L'Educatore Israelita*, aprile 1867, pp. 104-105.

<sup>49</sup> Ivi, fasc. 13, *Programmi, Programma pel Congresso israelitico italiano convocato a Firenze pel 30 aprile 1867*, Firenze, 14 aprile 1867. Al Congresso di Firenze parteciparono venti comunità, undici in meno di quelle presenti al congresso di Ferrara e poco meno di un terzo del totale presente sul territorio italiano (67): Ancona, Asti, Cento e Ferrara, Firenze,



La discussione congressuale confermò come a condizionare gli orientamenti dell'ebraismo italiano sul tema in questione fossero soprattutto gli sviluppi, che ai più sembravano incombenti, della politica ecclesiastica nazionale<sup>50</sup>. Di nuovo, l'impressione diffusa tra i convenuti era che governo e parlamento si accingessero a introdurre un sistema separatista di regolazione dei rapporti tra Stato e culti. Il che finì, inevitabilmente, per indebolire la posizione dei fautori dell'estensione, con o senza modifiche, della legge Rattazzi<sup>51</sup>, messi in minoranza da un

---

Livorno, Mantova, Modena, Mondovì, Napoli, Novellara, Padova, Pitigliano, Reggio (Emilia), Scandiano, Siena, Torino, Venezia, Vercelli, Verona. Cfr. *ivi*, fasc. 14, *Convocazione, Elenco delle Università rappresentate al Congresso israelitico italiano convocato a Firenze pel 30 aprile 1867*. Dal confronto con i dati del censimento delle comunità promosso sul finire del '66 dal periodico di Vercelli, risulta che al congresso fiorentino venne rappresentato circa il 55% degli ebrei italiani organizzati in comunità (23.385 su un totale di 42.530). La statistica era comprensiva anche degli iscritti alle comunità dei territori e di città come Roma e Trieste che non erano ancora compresi entro i confini statali. Cfr. Rab. Flaminio Servi, *Statistica degl'Istraeliti italiani – Anno III*, in *L'Educatore Israelita*, dicembre 1866, pp. 362-367. Sullo svolgimento complessivo dei lavori si veda T. CATALAN, *L'organizzazione delle comunità*, cit., pp. 1257, 1261-2.

<sup>50</sup> Cfr. ASCEF, *Congresso di Firenze*, b. D. 8. 2, fasc. 19, *Verballi di adunanze*, seduta del 2 maggio 1867, interventi di Alessandro Liuzzi, rappresentante delle comunità di Reggio Emilia e Scandiano, e di Dante Coen, delegato di Firenze, in risposta al rav. David Terracini che, a nome della comunità di Asti, aveva invece proposto di considerare il tema dell'assetto giuridico delle comunità a prescindere da una politica ecclesiastica ancora in corso di definizione.

<sup>51</sup> A rappresentarla in quella sede furono in particolare il rabbino di Asti David Terracini e il rappresentante di Firenze, Dante Coen. "L'Avv. Coen – si legge nel verbale del Congresso – sarebbe dolente che ad alcuno sembrasse fosse egli per rappresentare un principio anti-liberale, ma non può nascondersi la differenza che passa fra l'israelitismo italiano e quello d'altri paesi. La libertà di coscienza cred'egli sarebbe offesa se una legge costringesse il cittadino a professare un culto ed a praticarlo, ma offesa non v'ha se chi appartiene per nascita ad una religione, e non ha mai dichiarato di volervi rinunciare viene chiamato a sostenerne le spese. Si consideri le condizioni economiche della maggior parte delle nostre Comunioni; la impossibilità loro di mantenersi senza il concorso dei fedeli, e la difficoltà che si troverebbe ad indurre gli israeliti italiani aggravati come altri cittadini da tante imposte, a spendere volontariamente quanto basti per conservare il culto colla necessaria dignità" (*ivi*). In precedenza Coen aveva già sostenuto che sarebbe stato "ben lieto che la legge venisse estesa alle Università che ora sono costituite in altro modo, tanto più ch'egli crede ch'essa corrisponda in gran parte ai bisogni dell'israelitismo italiano, riservandosi soltanto di esaminare se convenga mantenerla inalterata"; e riprendendo la parola verso la fine del dibattito precisò: "non vorrebbe che il Congresso si limitasse a parlare della opportunità, ma che ammettesse la necessità di una legge" (*ivi*). Prima del delegato di Firenze era intervenuto quello di Asti: "Il Rav. Terracini vorrebbe poter godere anche in Italia del consolante spettacolo della libera associazione che presentano gli israeliti di America e d'Inghilterra, ma in Italia non siamo maturi a ciò e quindi occorre la legge che



variegato fronte di sostenitori dello *status quo*, composto dal delegato delle comunità di Reggio Emilia e Scandiano<sup>52</sup> e da quello di Mantova<sup>53</sup>, secondo i quali un'eventuale istanza in quel senso avrebbe recato con sé, di converso, il rischio di provocare l'abrogazione della legge. Ma obiezioni vennero anche dai rappresentanti livornesi che, pur ammettendo la conservazione dove la legge del'57 era già in vigore, si opposero fermamente a che il Congresso ne chiedesse l'applicazione 57 ai territori sottoposti ad altri regimi, vale a dire alla Toscana, alle ex province del regno delle due Sicilie e a quelle del Veneto, annesso l'anno prima<sup>54</sup>. Come pure dal delegato della

---

sanzioni la compartecipazione obbligatoria degli israeliti alle spese di culto e di istruzione religiosa" (*ivi*).

<sup>52</sup> "Domandarne la estensione alle provincie toscane e venete - sostenne Alessandro Liuzzi - sarebbe pericoloso; essa fu promulgata nell'Emilia e nelle Marche, dai Governi provvisori non retti da regole costituzionali ma ora occorrerebbe la sanzione del Parlamento, e sappiamo con quali difficoltà essa fu accolta nel 1857 dalla Camera Subalpina quantunque fossero tempi diversi dagli attuali e quale grave pericolo essersi corso allorché gli israeliti di Napoli avendone chiesto la estensione in tutto il Regno, ebbero a destare la suscettività dei correligionari milanesi, e quella di gran parte della stampa liberale" (*ivi*). Per la conservazione della legge così com'era, anche per il timore che, "proponendone delle modificazioni", essa venisse abrogata "con grave danno delle comunioni", si espressero anche i delegati delle comunità di Vercelli, Marco Treves, di Ancona, David Almagià, di e di Siena, Cesare Paggi, di Ferrara e Cento, Leone Ravenna (*ivi*). Quest'ultimo, va detto, aveva manifestato tale orientamento già nei mesi precedenti, intervenendo a più riprese sul periodico vercellese: cfr. L. RAVENNA, *La circolare della Commissione esecutrice del Congresso di Ferrara in L'Educatore Israelita*, 1867, marzo, pp. 88-91; aprile, pp. 117-122; maggio, pp. 138-143.

<sup>53</sup> "Il D<sup>r</sup> Norsa osserva che a Mantova le cose vanno meglio, poiché la beneficenza non essendo esercitata alla cieca si poterono fare delle economie. Egli non è partigiano del principio Libera Chiesa in libero Stato, specialmente pei culti militanti, ma crede che si giungerà al punto in cui il Governo ci toglierà la facoltà di imporre tasse speciali, quindi bisogna prepararvisi, senza però affrettarne il momento con proposte inopportune come sarebbe quella di estendere la legge sarda a tutto il Regno" (*ivi*).

<sup>54</sup> "L'Avv. De Rossi a nome anche del collega nella rappresentanza di Livorno, Sig.<sup>re</sup> Toscano, insiste perché non si voglia estendere alla Toscana la legge sarda. Le Università della Toscana governate da una legge speciale avrebbero volute modificazioni non lievi per accettarla, e quando il Parlamento se ne stava occupando avevano avanzate le relative proposte al Parlamento ed al Governo, che se erano state accettate in massima dalla Commissione della Camera non ebbero però alcun esito finale, perché la rappresentanza nazionale occupata d'altro non le poté discutere. D'altronde un Congresso che è riunito per effetto della libertà e in nome della libertà, non deve temere gli effetti della libertà. L'associazione libera come in America, ecco l'ideale dell'oratore; la fratellanza e la religiosità devono essere spontanee per essere durature, e la formola *libera Chiesa in libero Stato*, se è un principio salutare nel governo della cosa pubblica deve essere applicato a noi e nessuno avrebbe a lagnarsene, poiché a suo parere nascerebbero tosto le libere



comunità di Venezia, per il quale la legge sarda, benché per certi versi affine a quella vigente sotto il dominio austriaco, non sarebbe stata accolta con favore nei territori annessi, dove all'applicazione della *mano regia* nella riscossione della tassa obbligatoria si era per lo più reagito con la fuoriuscita dalla comunità<sup>55</sup>. Ne conseguì l'approvazione a maggioranza dell'ordine del giorno proposto da Alessandro Liuzzi:

“Il Congresso, non trovando conveniente nelle condizioni attuali di provocare nuove disposizioni legislative sulla organizzazione delle

---

associazioni, come nacquero in altri luoghi conclude che chi ha la legge, se crede utile conservarla, la conservi per sé, ma il Congresso non si prenda l'incarico di farla estendere ad altri, ed in questo senso presenta un ordine del giorno./ Il sig. Toscano [Livorno] aggiunge che esso incaricato nel 1864 dalla Comunità di Livorno di sostenere le modificazioni che si chiedevano per la estensione della Legge 4 luglio trovò molta opposizione in gran numero dei membri del Parlamento e quindi è d'avviso sia ora inopportuno il promuovere tale questione” (*ivi*).

<sup>55</sup> “Il Cav. Diena si associa all'idea di non domandare l'estensione della Legge 4 luglio alle Università Venete. Partigiano della opinione dell'Avv. De Rossi sulla ingiustizia della tassa obbligatoria pel culto, e specialmente di quella vigente nella Venezia che dipende da legge più restrittive della sarda, dacché rendono coattiva anche la beneficenza, pure è costretto a riconoscere che gravi perturbazioni si verificherebbero ove venisse d'un tratto abolita. Molti sono i bisogni della Università di Venezia, molti quelli della classe povera abituata per un sistema di falsa beneficenza a fare assegnamento sulla carità dei correligionari, sicché sarebbe anche una disgrazia se bruscamente si passasse all'attuazione della legge 4 luglio. È d'uopo avviarsi a passi spontanei e lenti alla libertà, e questo procura di fare la Comunità di Venezia, la quale ad esempio cerca di non esercitare mai la manoregia a carico dei contribuenti quantunque vi sia facoltizzata. Che se si chiedesse la promulgazione in quella provincia della legge sarda si risveglierebbero suscettività che ora tacciono, e molti si opporrebbero al vedere ribadire la compartecipazione coattiva mediante la nuova legge. Quindi è d'uopo astenersi da qualunque passo; ogni Comunione procuri di conservare i suoi regolamenti, e contemporaneamente faccia di prepararsi alla cessazione di ogni coazione” (*ivi*). Dal punto di vista giuridico occorre precisare che le comunità venete e della provincia di Mantova annesse con il r.d. 4 novembre 1866, n. 3300, al pari delle Università sottoposte alla legge del 1857, costituivano corporazioni necessarie fornite del potere d'imposizione sui loro appartenenti. E tuttavia, analogamente alla legislazione toscana, le leggi austriache vigenti in quelle provincie si limitavano a riconoscere il carattere obbligatorio delle corporazioni, rinviando agli statuti delle singole comunità per tutti gli aspetti organizzativi. La medesima impostazione presentavano inoltre le comunità delle provincie sottoposte all'impero austro-ungarico che continuarono a essere regolate dalla legge austriaca del 1890 a da quella ungherese del 1895 anche dopo l'incorporazione all'Italia nel 1918. Cfr. **M. FALCO**, voce *Comunità Israelitiche*, cit., pp. 1-2; e più diffusamente, cfr. **G. BACHI**, *Il regime giuridico*, cit., pp. 214-224; **A. MILANO**, *Storia degli ebrei in Italia*, Einaudi, Torino, 1965, pp. 468-475; **M.F. MATERNINI-ZOTTA**, *L'ente comunitario ebraico. La legislazione negli ultimi due secoli*, Giuffrè, Milano, 1983; **T. CATALAN**, *La comunità ebraica di Trieste (1871-1914)*, Lint Editoriale, Trieste, 2008.





Università Israelitiche, passa all'ordine del giorno degli alinea 2.° e 3.° dell'art. 3 del Programma"<sup>56</sup>.

Sfumava così la prospettiva dell'unificazione normativa che, all'indomani dell'Unità, era stata fortemente sostenuta dalle comunità piemontesi e in particolare, al loro interno, dalla componente rabbinica. Stabilendo un durevole compromesso tra gli oppositori dell'estensione della legge Rattazzi e i difensori del *nihil innovatur* dov'essa già costituiva il fondamento giuridico delle comunità, la linea adottata a Firenze avrebbe prodotto effetti ben oltre il primo decennio post-unitario. Restava infatti aperto un ampio ventaglio di possibilità che si sarebbero realizzate lungo l'intera età liberale dando luogo a una pluralità di regolamenti locali, ciascuno a suo modo espressivo dell'autonomia organizzativa delle istituzioni della tradizione ebraica. Alla persistenza dell'impianto giurisdizionalista delle comunità già costituite nelle ex province sarde e nelle altre aree dov'era stata applicata la legge Rattazzi al momento dell'annessione (Emilia Romagna e Marche), avrebbe corrisposto la scelta per un assetto di stampo privatistico sia delle comunità di nuova formazione quali quelle di Bologna e Parma, che avrebbero potuto in teoria optare per la legge del '57<sup>57</sup>; sia delle comunità toscane di Firenze (1868), Pisa (1890) e Siena (1900), sottoposte al vecchio ordinamento granducale, e di quelle di Mantova (1868) e Venezia (1887), regolate, più o meno a lungo, dalla legislazione austriaca anche dopo l'annessione. Tutti questi organismi si andarono via via trasformando da corporazioni necessarie in associazioni volontarie, rinunciando al sistema fiscale obbligatorio in favore del principio di contribuzione spontanea, alla stessa stregua delle comunità di Roma (1883), Milano (1888) e Napoli (1900), per le quali, in assenza di una legge *ad hoc*, non sussisteva il presupposto formale per costituirsi su base pubblicistica<sup>58</sup>. Dal che si può desumere come le norme d'impronta giurisdizionalista - la legge Rattazzi, le disposizioni del granducato di

---

<sup>56</sup> Cfr. **ASCEF**, *Congresso di Firenze*, b. D. 8. 2, fasc. 19, *Verbali di adunanze*, seduta del 2 maggio 1867. Dal verbale si apprende che il solo delegato di Firenze chiese di mettere a verbale il suo voto contrario. Appare significativo che, nel commentare i lavori congressuali, *L'Educatore Israelita* annotasse: "Le deliberazioni più importanti furono di non provocare né l'estensione né miglioramenti alla Legge 4 luglio 1857, di difendere le leggi esistenti ove venissero minacciate di abrogazione [...]" (maggio 1867, p. 148).

<sup>57</sup> All'art. 4 la legge Rattazzi prevedeva che la creazione di nuove "università" avesse luogo "per decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato, sulla istanza che ne venga fatta in forma autentica dalla maggioranza degli israeliti elettori domiciliati da oltre un anno nel Comune o nei Comuni" interessati.

<sup>58</sup> Cfr. **G. FUBINI**, *La condizione giuridica*, cit., pp. 46-50.



Toscana ancora vigenti e quelle austriache operanti nel Veneto, che pure nell'insieme continuavano a regolare la maggior parte delle comunità israelitiche – apparissero, a una porzione non maggioritaria, ma nemmeno esigua di ebrei, come ostacolo all'allineamento delle loro istituzioni ai principi liberali e *in primis* alla tutela della libertà di coscienza.

A riprova dell'estrema varietà di soluzioni che intervennero in un quadro normativo già all'origine composito, va ancora precisato che: la comunità di Venezia si costituì come ente misto di culto e di beneficenza (r.d. 20 ottobre 1887), e in quanto tale venne in seguito sottoposta anche alla legge sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (17 luglio 1890, n. 6972)<sup>59</sup>; la comunità di Milano adottò un profilo privatistico senza alcuna forma di riconoscimento pubblico, a differenza di quelle di Roma e Napoli, erette per regio decreto in enti morali; la comunità di Firenze nel 1898 decise di tornare al giurisdizionalismo 'attenuato' della normativa granducale, che, come si è detto, contemperava vincoli di legge di una corporazione necessaria (appartenenza e contribuzione obbligatorie, esigibilità delle tasse) e relativa autonomia organizzativa su base statutaria, e che venne in quell'occasione ulteriormente moderato dall'introduzione della facoltà di 'dissociazione', "per cui bastava la dichiarazione di non voler far parte della Comunità e di non pagare il contributo per non essere più considerato membro dell'Università israelitica"<sup>60</sup>.

## 5 – Conclusioni

Al di là degli aspetti tecnico-giuridici più specifici, alla luce del quadro complessivo sopra ricostruito, si deve rimarcare come, nella prima età liberale, l'ebraismo d'Italia finisse con l'accentuare piuttosto che attenuare la varietà d'assetto normativi dell'età preunitaria. Se poi alla considerazione

---

<sup>59</sup> Cfr. G. FALCO, *La nuova legge sulle comunità israelitiche italiane*, in *Rivista di Diritto pubblico*, 1931, I, pp. 512-530, in particolare p. 515.

<sup>60</sup> G. BACHI, *Il regime giuridico*, cit., p. 211. A proposito della decisione del consiglio della comunità di Firenze di passare dal sistema delle offerte volontarie introdotto nel 1868 a quello della tassazione obbligatoria, l'autore inoltre osservava: "[la comunità] aveva visto scemare i suoi introiti da L. 53.227 nel 1868 a L. 25.447, secondo che figuravano nel bilancio di previsione del 1898" (*ivi*, p. 210). Sul punto, cfr. M. FALCO, voce *Comunità Israelitiche*, cit., p. 3. È il caso di rilevare, sempre seguendo questo autore, come la scelta di abbandonare l'impianto pubblicistico si prestasse a evidenti eccezioni di illegittimità in quanto contraria a norme che non erano state preventivamente abrogate e che restavano vigenti in Toscana, tanto che a esse si poté in seguito ricorrere per ripristinare le prerogative giurisdizionaliste. Cfr. *ivi*, p. 6.



della perdurante difformità legislativa si unisce quella della mancata formazione di un ente di rappresentanza centrale delle comunità israelitiche, appare più che evidente come, nel nuovo contesto nazionale, la dimensione locale acquistasse per il culto israelitico un rilievo se possibile ancor più pronunciato che in passato<sup>61</sup>. Sarebbero in effetti trascorsi diversi decenni prima di vedere le comunità unirsi in consorzio (1920), mentre, com'è noto, all'unificazione legislativa si sarebbe giunti solo dopo l'avvento del fascismo, con il r.d. n. 1731 del 1930, modellato proprio sullo schema della legge Rattazzi di cui riprese i principi fondamentali<sup>62</sup>. Sarebbe in altre parole rimasta a lungo inalterata, nel panorama religioso italiano, la particolarità di una condizione giuridica disomogenea e caratterizzata dalla persistenza di una legge come quella del '57 in un contesto politico-istituzionale orientato al separatismo. A tale riguardo è il caso di richiamare alcuni momenti del dibattito parlamentare, sintomatici, a distanza di circa vent'anni l'uno dall'altro, della costante propensione del governo e della sua maggioranza a soprassedere a qualsiasi intervento volto a stabilire una disciplina giuridica uniforme per le istituzioni comunitarie israelitiche. Il primo risale alla discussione sulla legge delle guarentigie che si svolse nel marzo del 1871 e che vide il giurista Pasquale Stanislao Mancini sostenere la necessità ch'essa prevedesse, anche "per gli altri culti professati nello Stato", come per la Chiesa cattolica, l'abolizione di ogni misura di sorveglianza e pubblica ingerenza nell'esercizio della libertà religiosa<sup>63</sup>. La proposta di estendere a tutte le confessioni il regime di separazione dallo Stato venne respinta dal relatore Ruggero Bonghi, in generale perché estranea alla questione delle relazioni con la Chiesa cattolica, oggetto precipuo dell'iniziativa legislativa, ma anche con riguardo specifico al culto israelitico, perché da parte ebraica non era mai stato messo in discussione l'assetto giurisdizionalista, anche negli aspetti che in teoria potevano

---

<sup>61</sup> Significativo, a tale riguardo, fu che anche la commissione esecutrice dei *deliberata* del congresso di Firenze ebbe vita stentata e breve: già a partire dal 1869 molte delle comunità interessate cessarono infatti di versare il loro contributo, determinandone lo scioglimento di lì a poco (1871). Cfr. *Quadro melanconico*, in *L'educatore Israelita*, aprile 1871, p. 109.

<sup>62</sup> Cfr. **S. DAZZETTI**, *L'autonomia delle comunità ebraiche italiane nel Novecento*, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 3-96; **A. CAVAGLION**, *Il senso dell'arca. Ebrei senza saperlo: nuove riflessioni*, l'ancora del mediterraneo, Napoli, 2006, pp. 149-154.

<sup>63</sup> Cfr. **CAMERA DEI DEPUTATI**, Sessione 1870-1871, Tornata del 18 marzo 1871, nel corso della quale venne data lettura della proposta Mancini di inserire il seguente articolo: "L'abolizione delle istituzioni preventive, e di ogni sorveglianza e ingerenza governativa nell'esercizio del culto e della libertà religiosa, avrà effetto anche a vantaggio degli altri culti professati nello Stato".



apparire vessatori, e per giunta s'era a un certo punto invocata l'estensione della legge del '57 all'intero territorio nazionale:

*“BONGHI, relatore.* Gli israeliti sono retti nelle diverse parti dello Stato da diverse leggi. Nella maggior parte delle provincie italiane sono retti ora dalla legge piemontese del 1857; in Toscana da una legge antecedente toscana; nel Napoletano non vi sono congregazioni israelitiche riconosciute dalla legge, e quelle che vi sono sono perfettamente libere. Nel Veneto regge ancora la precedente legislazione austriaca. Ebbene, lasciando stare le associazioni israelitiche del Napoletano e della Sicilia, che, come ho detto, sono assolutamente volontarie, qual è il concetto della legislazione che regge gli israeliti in tutte quante le altre parti del regno? Il concetto è questo: che gl'israeliti hanno libertà di appartenere o no all'Università israelitica, dichiarando di essere israeliti o di non essere; ma una volta che vi appartengono, sono obbligati a pagare la tassa nella forma e nella misura che al Consiglio da essi eletto vien deciso; così che queste Università israelitiche non rispondono davvero al concetto assoluto della libertà delle associazioni religiose, poiché, se da una parte è libero il parteciparvi o no, dall'altra è obbligatorio non solo il contribuire alle loro spese, ma alle misure delle contribuzioni; è obbligatorio, quando se ne faccia parte, di sottostare alle tasse che il Consiglio decide, e che sono rese esecutorie da un atto del potere ministeriale o prefettizio, come i ruoli delle imposte comunali.

Le Università israelitiche adunque sono enti morali che partecipano della natura del comune, sono enti morali composti di persone che possono liberamente farne parte o no, ma che, ripeto, una volta che vi partecipano, sono astretti a sottostare a una tassazione.

Io credo possibile che si faccia una legge nella quale sia libera la tassazione come la partecipazione, una legge, cioè, in cui la tassa necessaria sia convertita in oblazione, e l'Università spogli il carattere di ente morale che la legge civile le può solo attribuire e le ha attribuito; ma è evidente che questa è materia da studiarsi e che non si può pregiudicare con un inciso passeggero; è una materia sulla quale bisogna sentire la voce di quelli stessi che in queste istituzioni hanno interesse”<sup>64</sup>.

---

<sup>64</sup> *Ivi.* “Nel 1865 – proseguiva Bonghi -, il ministro di grazia e giustizia Vacca propose all'Assemblea italiana di estendere a tutta quanta l'Italia la legge del 1857; ma di tutte le petizioni delle università israelitiche che vennero allora alla Camera, neanche una sola, se ricordo bene, tendeva a chiedere la mutazione dell'università in un'associazione libera sotto ambedue quei rispetti che vi dicevo poc'anzi [*nda*]; domandavano bensì alcune altre modificazioni di poco rilievo, ma queste non impedirono all'israelita Levi, che era nostro collega, di consigliare, appunto nella sua relazione alla Camera, la estensione della legge del 1857 a tutta l'Italia, pur lasciando al ministro facoltà di alterarla in due punti. Io non



Il secondo episodio vide protagonisti, nel marzo del 1893, l'onorevole Nicola Badaloni e l'allora presidente del Consiglio e ministro dell'Interno Giovanni Giolitti. Nella tornata dell'11 marzo il deputato marchigiano interpellava il governo circa l'opportunità, in nome della laicità dello Stato e della libertà di coscienza, di un provvedimento di abolizione della facoltà che la legge Rattazzi accordava alle comunità israelitiche di imporre un contributo annuo ai loro iscritti<sup>65</sup>. Anche in questo caso merita riportare un ampio stralcio della replica di parte governativa:

*“Giolitti, presidente del Consiglio. Come è indicato nel testo stesso dell'interrogazione dell'onorevole Badaloni, le Università israelitiche sono regolate ancora dalla legge del 4 luglio 1857, nella quale è stabilito che le medesime sono considerate come enti morali, possono, cioè, possedere, provvedere alle loro spese con le rendite del loro patrimonio e, dove questo non basta, hanno diritto di stabilire alcune tasse. Io non contesto che questo diritto di stabilire delle tasse abbia qualche cosa di eccezionale; ma, d'altra parte, bisogna pur considerare una cosa, ed è che non è sorto alcun reclamo degli interessati contro di esso.*

Dagli atti del Ministero non risulta, da molti anni a questa parte, se non di un reclamo di un tale che non voleva pagare all'Università israelitica di Modena due lire e venti centesimi; e che portò la questione innanzi al Consiglio di Stato, il quale gli ha dato torto.

Ora, di fronte a questa acquiescenza degli interessati, io non ho avuto occasione finora di occuparmi cotesta questione.

---

voglio né punto né poco giudicare la bontà della legge, non voglio né punto né poco giudicare se questa legge debba essere mutata o no; voglio solamente fare avvertire all'onorevole Mancini ed ai miei colleghi che non è una materia che si possa decidere su due piedi, senza un maturo e profondissimo studio”. Sul ruolo peculiare di Ruggiero Bonghi nell'esame parlamentare della legge delle guarentigie, si veda **P. SCOPPOLA**, voce *Bonghi Ruggiero*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. XII (1971) [[http://www.treccani.it/enciclopedia/ruggiero-bonghi\\_\(Dizionario-Biografico\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/ruggiero-bonghi_(Dizionario-Biografico))]. Sulla legge delle guarentigie, cfr. **A. RAVÀ**, *La legge delle guarentigie pontificie*, in *La legislazione ecclesiastica*, cit., p. 193 ss.

<sup>65</sup> Cfr. **ATTI PARLAMENTARI, CAMERA DEI DEPUTATI**, Legislatura XVIII, Tornata del 11 marzo 1893. “In un tempo – aveva argomentato Badaloni -, in cui il progresso di queste civili istituzioni segna il principio della laicità dello Stato come la formula rispondente al principio della libertà di coscienza, non è più permesso fare distinzione fra cittadino cattolico e cittadino israelita, non è più consentito affidare al braccio dell'esattore fiscale la tutela di una fede religiosa. / Se in Italia non vi sono cittadini, che per il solo fatto di essere nati cattolici, sieno sottoposti a una tassa speciale per spese di culto, voi, onorevole ministro, non potete certamente consentire che vi siano ancora cittadini, i quali abbiano innanzi alla legge vincoli speciali, perché professano questa o quella religione” (*ivi*).



Sono questioni, d'altronde, molto delicate e difficili a risolversi, e quando non c'è un movimento, un poco accentuato, di opinione pubblica, almeno di coloro che sono più direttamente interessati in coteste questioni, debbo dire che l'opportunità di un provvedimento a questo riguardo, non mi pare di vederla.

Credo che queste materie si debbano principalmente lasciare al giudizio di coloro che vi sono interessati più direttamente<sup>66</sup>.

Più avanti, avendolo Badaloni interrotto per rammentargli come a suo tempo gli ebrei milanesi si fossero opposti all'estensione della legge (1865), così Giolitti aveva, in conclusione, precisato l'orientamento del governo:

"I milanesi non sono soggetti a quella legge. Certamente se alcuno proponesse di estendere quella legge ad altre Provincie, la cosa sarebbe molto grave.

Del resto nemmeno io escludo che si possa provvedere anche a questo; ma siccome l'onorevole Badaloni mi interrogava intorno alla opportunità (e sotto questa parola si comprendeva anche la urgenza) di un provvedimento, io dissi che stimavo opportuno di attendere almeno che gli interessati manifestassero la loro opinione; perché il sollevare una questione di questo genere mentre quelli che sono tassati si mostrano contenti, mi parrebbe molto inopportuno<sup>67</sup>.

Le argomentazioni di Giolitti vennero, a distanza di altri vent'anni, riprese da Pietro Chimienti, sottosegretario al ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti nel primo governo Salandra, in risposta all'interrogazione del deputato socialista Giuseppe Emanuele Modigliani circa la tutela della libertà di pensiero "di quegli italiani ebrei cui, anche da recenti decisioni di Magistrati, [venivano] imposti oneri fiscali confessionali in contrasto colle idee areligiose da essi professate e alle quali apertamente informa[va]no la vita"<sup>68</sup>:

---

<sup>66</sup> **ATTI PARLAMENTARI, CAMERA DEI DEPUTATI**, Legislatura XXIV, 1<sup>a</sup> Sessione, *Discussioni*, Tornata del 16 maggio 1914.

<sup>67</sup> **ATTI PARLAMENTARI, CAMERA DEI DEPUTATI**, Legislatura XXIV, 1<sup>a</sup> Sessione, *Discussioni*, Tornata del 16 maggio 1914. Per altri riferimenti all'interrogazione di Badaloni e alla replica di Giolitti, cfr. **M. PIACENTINI**, *La natura giuridica delle imposizioni coattive a carico dei membri delle università israelitiche*, in *Giurisprudenza italiana*, IV, 65, 1917; **G. FUBINI**, *La condizione giuridica*, cit., p. 48.

<sup>68</sup> **ATTI PARLAMENTARI, CAMERA DEI DEPUTATI**, Legislatura XXIV, 1<sup>a</sup> Sessione, *Discussioni*, Tornata del 16 maggio 1914.



“Risponderò, presso a poco, con le parole con le quali rispose l'onorevole Giolitti all'onorevole Badaloni quando venti anni or sono lo interrogò sullo stesso argomento.

Pagano tutti volontariamente, nessuno si duole, il privilegio della manoregia non è quasi mai eseguito; lo Stato italiano quando deve approvare uno statuto di Università israelitica si preoccupa sempre che non vi siano violazioni della libertà di coscienza e della libertà morale del cittadino.

Ed allora anche io concludo, con l'onorevole Giolitti, che non mi pare, per quanto riguarda il Ministero della grazia e giustizia, che vi sia, in questa delicata materia, in alcun modo la necessità di rinnovare.

Questa antica e gloriosa razza degli israeliti, questa millenaria religione vive tranquillamente in Italia (*approvazioni a destra*) in mezzo alla tradizionale tolleranza dello spirito italiano, e sono lieto di affermare, interpretando anche il sentimento della Camera, che in questa materia può ancora aver vigore la legge del 1857 data la larga interpretazione che le nostre Corti ne fanno e dato lo spirito sinceramente liberale e progressivo che anima la giurisprudenza e la dottrina italiana su questo argomento. (*Vive approvazioni*)”<sup>69</sup>.

Anche il governo Salandra, dunque, riconoscendo che un certo dualismo giuridico si era ormai consolidato nella vicenda post-unitaria dell'ebraismo, pensò bene di astenersi, come i precedenti, da qualsiasi iniziativa che potesse suscitare il dissenso di questa o quella corrente, vale a dire, com'è stato scritto, dei cosiddetti fautori della “libertà di coscienza”, che vedevano in particolare nella tassazione obbligatoria

“una costrizione incompatibile con l'eguaglianza dei diritti civili, un ritorno a odiose discriminazioni”; oppure, “coloro che avevano a cuore l'esistenza della Comunità” e che “sentivano tutto il pericolo di lasciare al capriccio del singolo di determinare la misura del proprio contributo, di farne parte o meno, trasformando così un'istituzione millenaria per la conservazione dell'Ebraismo, dei suoi principî e delle sue tradizioni in una mera associazione volontaria”<sup>70</sup>.

---

<sup>69</sup> **ATTI PARLAMENTARI, CAMERA DEI DEPUTATI**, Legislatura XXIV, 1ª Sessione, *Discussioni*, Tornata del 16 maggio.

<sup>70</sup> **G. BACHI**, *Il regime giuridico*, cit., p. 210.